

ORIGINALE



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."



ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 02/05/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 PER LA TUTELA DEL RIPOSO DEI RESIDENTI IN ORARIO NOTTURNO.

IL SINDACO

Premesso che:

- Iniziano a pervenire, come ogni anno, segnalazioni da parte di cittadini residenti, inerenti emissioni rumorose e disagi sonori, con particolare riferimento alla diffusione di riproduzioni musicali in orario serale e notturno nonché l'esplosione di fuochi pirotecnici di libera vendita con spiccata amplificazione del fenomeno dopo le ore 24.00;
- le richiamate segnalazioni, volte a rappresentare situazioni di disturbo al normale riposo notturno, sono sottolineate da una platea molto ampia della cittadinanza e avvertite anche dal sottoscritto;
- oltre alle summenzionate problematiche pervengono allo scrivente segnalazioni circa l'utilizzo improprio delle piazzette e degli slarghi cittadini da parte di avventori che disturbano l'altrui riposo schiamazzando o addirittura giocando a pallone nelle fasce di rispetto del riposo;

Riscontrate le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti anche in considerazione di un minor isolamento acustico domestico dettato dall'esigenza di tenere aperti balconi e finestre in orario serale nell'approssimarsi della stagione estiva nonché dalla morfologia territoriale che amplifica e tende ad innalzare la percezione del rumore durante le ore serali e notturne nonché, per le piazze e slarghi, anche in orario pomeridiano;

Dato atto che l'art.50 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al sottoscritto, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione alla necessità di porre in essere interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Evidenziata l'opportunità di temperare le esigenze economiche degli esercenti con quella di assicurare un'adeguata tutela della fascia di riposo notturna e pomeridiana per i residenti;

Dato atto che con precedente Ordinanza Sindacale n. 15 del 24/06/2022 si disponevano limitazioni all'utilizzo di sorgenti sonore e utilizzo di fuochi pirotecnici in determinate fasce orarie e si inviava ad una concertazione tra gli esercenti e l'Amministrazione comunale la trattazione delle problematiche trattate ma, nonostante convocati, gli stessi non aderivano all'invito presso la casa comunale;

Dato atto che con successiva Ordinanza n.22 del 30/07/2022 furono prorogati, con modifiche, gli effetti dell'Ordinanza n. 15 del 24/06/2022;

Dato atto che con Ordinanza n. 15 del 05/04/2023 furono disposte limitazioni puntuali al fine di tutelare il riposo dei cittadini;

Dato atto, inoltre, che da un approfondimento sulle varie zone interessate dai fenomeni segnalati dalla cittadinanza si è accertato che alcune di esse ricadono nelle aree SIC e ZSC ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica, in particolare, per le misure di conservazione del SIC IT8030021 "Monte Somma", al punto 4 (Pressioni e Minacce) della scheda sono ricomprese alla lettera G le attività di sport, divertimenti all'aria aperta e attività ricreative. Attualmente è in fase di predisposizione il piano di gestione di cui al punto 6 da parte dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

Ritenuto necessario, in assenza di un regolamento comunale che disponga in merito e in assenza di un piano di gestione delle SIC e ZSC ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica di competenza dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio:

- adottare questo provvedimento d'urgenza che sia oggettivamente adeguato alla problematica in essere, limitando la possibilità di emissione di suoni e la riproduzione, amplificata e non, di musica tramite qualsiasi dispositivo o strumento musicale al fine di garantire le esigenze di quiete e riposo notturno, stabilendo il divieto di utilizzare strumenti musicali, emettere suoni e riprodurre musica in un orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 nonché di esplodere fuochi d'artificio dalle ore 22.00 alle ore 06.00;

Ai fini prudenziali nelle aree SIC E ZSC, nonché all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, il divieto è esteso all'intero arco della giornata in assenza di formale nulla osta da parte del soggetto deputato alla predisposizione del Piano di Gestione – Ente Parco Nazionale del Vesuvio restando fermo, in caso di rilascio da parte di quest'ultimo, comunque il divieto assoluto di utilizzare strumenti musicali, emettere suoni e riprodurre musica in campo aperto nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 06.00;

Nelle Piazze e negli slarghi così individuati: Piazza Dell'Autonomia, Largo lava del 44', Piazzetta Giovanni XXIII, Centro osservazione Antincendio di via De Filippo, Parcheggio via Sandro Pertini, Piazzetta Marini e comunque in qualsiasi luogo suscettibile di tale fenomeno è fatto divieto assoluto, al fine della tutela del riposo e del decoro pubblico, di giocare a pallone e/o similari per l'intera giornata e, su tutto il territorio comunale, di svolgere attività ludiche rumorose dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 08.00;

Ritenuto, altresì, che per la situazione descritta in narrativa sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano l'uso di strumenti musicali o sonori o la riproduzione amplificata di musica nonché dell'utilizzo di fuochi d'artificio in orario notturno;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno alla salute ed al diritto di riposo dei residenti, adottando, nell'immediatezza, un provvedimento di natura cautelare in ragione del possibile aumento delle segnalazioni di rumori e disturbi del riposo dei residenti;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo preminente, nel caso di specie, l'interesse al riposo dei residenti in quanto rientrante nel più ampio diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana;

Dato atto di aver trasmesso il contenuto del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli in data 02/05/2024;

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. Fino al **30 settembre p.v.** è fatto divieto su tutto il territorio, di far uso, dalle ore **22.00** alle ore **06.00**, di qualsiasi strumento musicale nonché di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica che possano propagare il suono all'esterno ed in campo aperto. Ai fini prudenziali nelle aree SIC E ZSC, nonché all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, il divieto è esteso all'intero arco della giornata in assenza di formale nulla osta da parte del soggetto deputato alla predisposizione del Piano di Gestione – Ente Parco Nazionale del Vesuvio, restando fermo, in caso di rilascio da parte di quest'ultimo, comunque il divieto assoluto di utilizzare strumenti musicali, emettere suoni e riprodurre musica nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
2. È altresì vietato, nelle medesime circostanze e se non formalmente autorizzate per determinati eventi, esplodere fuochi d'artificio in grado di produrre emissioni sonore tali da creare disturbo anticipando tale limitazione alle ore 22.00;
3. Nelle Piazze e negli slarghi così individuati: Piazza Dell'Autonomia, Largo lava del 44', Piazzetta Giovanni XXIII, Centro osservazione Antincendio di via De Filippo, Parcheggio via Sandro Pertini, Piazzetta Marini e comunque in qualsiasi luogo suscettibile di tale fenomeno è fatto divieto assoluto, al fine della tutela del riposo e del decoro pubblico, di giocare a pallone e/o similari per l'intera giornata e, su tutto il territorio comunale, di svolgere attività ludiche rumorose dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 08.00;
4. L'inottemperanza ai divieti di cui ai punti 1 e 2, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 659, 660 e 650 del Codice Penale, è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo i principi della legge n. 689/81 con pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00;
5. Gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimento che, oltre ai casi previsti dai precedenti punti 1 e 2, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore che superino i valori limite di emissione e di immissione verificati dall'Arpa Campania, sono puniti col pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 10.000,00 (art. 10, comma 2 legge n. 447/1995);
6. L'inottemperanza ai divieti di cui al punto 3, è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo i principi della legge n. 689/81 con pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00;

INCARICA

- Il III Settore attraverso la Polizia Locale di provvedere alla **notifica** della presente ordinanza agli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande quali ristoranti, pub, bar, sale cerimonie, agriturismi ecc nonché al posizionamento di un numero congruo di manifesti informativi della presente ordinanza negli spazi dedicati alla pubblica affissione. **Le relative relate di notifica dovranno essere consegnate senza ritardo** all'ufficio Segreteria che le allegherà alla presente in originale.;
- Il II Settore Tecnico, **sollecitandolo**, di predisporre apposito regolamento previsto dall'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 445 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico) da inviare alla competente commissione consiliare per la trattazione e la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia:

- trasmessa all'U.T.G. – Prefettura di Napoli;
- all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
- A.R.P.A. Campania;
- trasmessa alla Questura di Napoli, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al Commissariato P.S. di San Giorgio a Cremano, alla Stazione Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, alla Stazione Carabinieri Parco di San Sebastiano al Vesuvio e al Servizio di Polizia Locale per l'applicazione;
- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

)

**Il Sindaco
Giacchino Madonna**